

Legge 18 Giugno 2009, n. 69

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Modifiche al primo libro del Codice di procedura civile

(Legge 69/2009, articolo 45)

Nuove competenze per valore del Giudice di Pace

1. Vengono, in primo luogo, ampliati i limiti relativi alla competenza per valore del giudice di pace che sale da 2.582,28 euro a 5.000 euro per le cause riguardanti i beni mobili e da 15.493,71 sino a 20.000 per il risarcimento dei danni da circolazione.

Nuova disciplina delle eccezioni di incompetenza

2. Le eccezioni di incompetenza dovranno essere sollevate immediatamente e cioè nella fase iniziale della causa per evitare manovre dilatorie quando il processo si trova già in un'avanzata fase di svolgimento.

Riduzione dei termini per la riassunzione della causa innanzi al giudice competente e modalità semplificate per il rilascio della procura alle liti

3. Vengono ridotti della metà (da 6 a 3 mesi) i termini per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente. In materia di procura alle liti viene poi stabilito che la procura speciale possa essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore ovvero rilasciata, agli stessi effetti, anche su un documento informatico.

Giro di vite su chi rifiuta proposte conciliative o viene condannato per lite temeraria

4. Si espone al pagamento di una quota delle spese processuali chi, pur avendo ottenuto una sentenza favorevole abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa avanzata dalla controparte nel corso del giudizio. Nell'ipotesi di lite temeraria il giudice avrà, inoltre, facoltà di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma da stabilire in via equitativa.

Accelerazione delle fasi relative alla decisione della causa

5. In materia di principio del contraddittorio viene stabilito che il giudice possa assegnare alle parti un termine perentorio compreso tra 20 e 40 giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni su una questione rilevata d'ufficio che egli ritenga di porre a fondamento della decisione.

Stesura e pubblicazione delle sentenze

6. Viene autorizzata la pubblicazione della sentenza anche su testate radiofoniche, televisive e siti Internet e ne viene semplificato il contenuto prevedendo che la stessa contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

Ricorso alle notifiche telematiche ed estensione dell'istituto della remissione in termini

7. In tema di notificazioni telematiche si autorizza l'ufficiale giudiziario a consegnare copia dell'atto su supporto cartaceo da lui dichiarato conforme all'originale informatico nel caso in cui il destinatario risulti sprovvisto di posta elettronica certificata. Si consente un'applicazione generalizzata ed estensiva dell'istituto della remissione in termini per cause di decadenza non imputabili a chi ne fa richiesta anche rispetto a fasi diverse dalla trattazione del giudizio di primo grado.

Modifiche al libro secondo del Codice di Procedura civile

(Legge 69/2009, articolo 46)

Formulazione dell'atto di citazione e disciplina della procura al difensore

1. La norma contiene alcune disposizioni di coordinamento in materia di formulazione dell'atto di citazione e di eccezioni di incompetenza e interviene sulla disciplina della procura del difensore.

Nuova disciplina della prova testimoniale

2. Ulteriori disposizioni modificano la disciplina della prova testimoniale sia in

relazione al nuovo codice di procedura penale per quel che concerne il caso di mancata comparizione dei testimoni, sia la facoltà per il giudice, previo accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa, di assumere testimonianze scritte.

Abbreviazione di termini processuali

3. Sono poi introdotte alcune semplificazioni concernenti la notificazione delle sentenze e l'abbreviazione di numerosi termini processuali in materia di sospensione su istanza delle parti, fissazione dell'udienza, prosecuzione o riassunzione del processo interrotto ovvero cancellato dal ruolo. Il processo potrà, inoltre, essere dichiarato estinto anche d'ufficio mentre in fase di appello non potranno, salvo eccezioni, essere prodotti nuovi documenti. Il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio risulta altresì ridotto da 1 anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione.

Ulteriori modifiche al libro secondo

del Codice di procedura

civile

(Legge 69/2009, articolo 47)

Introduzione del filtro in Cassazione

1. La disposizione introduce nel Cpc il cd "filtro in cassazione" vale a dire lo svolgimento di un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi presentati alla suprema Corte. Tale criterio di valutazione, rimesso a un'apposita sezione composta da magistrati appartenenti alle varie sezioni della Corte prevede che l'impugnazione venga rigettata nel caso in cui le questioni di diritto contenute nella sentenza sono già state decise in modo conforme alla giurisprudenza da essa prodotta, ovvero che le censure mosse relativamente alla violazione dei principi regolatori del giusto processo sia manifestamente infondata.

Introduzione dell'articolo

540-bis del Codice di procedura

civile

(Legge 69/2009, articolo 48)

La norma apporta specifiche novità in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore. In particolare viene resa possibile l'integrazione del pignoramento quando il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i beni pignorati restino invenduti anche dopo il secondo incanto.

Modifiche al libro terzo del Codice

di procedura civile

(Legge 69/2009, articolo 49)

Novità alle disposizioni che disciplinano il processo di esecuzione

1. Vengono introdotte una serie di novità alle disposizioni che disciplinano il processo di esecuzione, a partire dall'inserimento, nel Cpc, del nuovo articolo 614-bis in base al quale la sentenza di accoglimento della domanda di condanna all'adempimento di obblighi infungibili di fare o di non fare (diversi cioè da una prestazione di carattere patrimoniale e purché estranei a controversie di lavoro pubblico o privato) debba esser corredata anche da misure sanzionatorie a carico della parte soccombente consistenti nel pagamento di somme di denaro dovute in caso di inosservanza ovvero di ritardo nell'esecuzione del provvedimento emesso dal giudice.

Modifiche al libro quarto del

codice di procedura civile

(Legge 69/2009, articolo 50)

Interventi sul processo cautelare

1 Prevede una serie di interventi al procedimento cautelare sia al fine di accelerarne lo svolgimento sottraendo alla parte soccombente la possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata dal giudice prima dell'avvio della causa di merito, sia allo scopo di disciplinare i profili concernenti il pagamento delle relative spese.

Procedimento sommario di cognizione

(Legge 69/2009, articolo 51)

2. La gamma dei riti processuali di carattere speciale disciplinati dal Libro IV del Cpc viene ampliata attraverso l'introduzione del procedimento sommario di cognizione. Quest'ultimo può essere attivato, attraverso la presentazione di uno specifico ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica. Il nuovo rito abbreviato si conclude con la pronuncia di un'ordinanza che produce gli effetti di giudicato anche nei confronti degli eredi o dei loro aventi causa.

Modifiche alle disposizioni per

l'attuazione del Codice di procedura

civile e relative disposizioni

transitorie

(Legge 69/2009, articolo 52)

Viene, in primo luogo, posto un limite alla percentuale di incarichi che possono essere affidati dagli uffici giudiziari a uno stesso consulente tecnico. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità per la definizione del "calendario del processo" e il modello attraverso cui può essere resa testimonianza scritta nel processo civile. Per

snellire le fasi propedeutiche alla stesura della sentenza e di limitarne il contenuto è, inoltre, previsto che le motivazioni consistono nella «succinta esposizione» dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.

Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili

(Legge 69/2009, articolo 54)

Conferisce all'Esecutivo il compito di procedere, entro il termine di 2 anni dal varo della legge, a un più ampio intervento di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. In base ai principi e ai criteri direttivi della delega tale processo di riforma oltre a prevedere la soppressione del rito societario (Dlgs 5/2003) prevede che le diverse tipologie esistenti vengano ricondotte ai tre modelli previsti dal Cpc (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e nuovo rito sommario di cognizione).

Disposizioni transitorie

(Legge 69/2009, articolo 58)

Sancisce il principio della irretroattività delle modifiche introdotte dalla stessa legge al Cpc e alle relative norme d'attuazione. Le nuove disposizioni si applicheranno, infatti, ai giudizi instaurati successivamente alla loro entrata in vigore.

Decisione delle questioni di giurisdizione

(Legge 69/2009, articolo 59)

Alleggerisce le disposizioni di carattere procedurale attinenti la risoluzione delle questioni di giurisdizione in materia civile, amministrativa, tributaria o di carattere speciale.

RIFORMA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Certezza dei tempi di conclusione

del procedimento amministrativo

(Legge 69/2009, articolo 7)

La norma apporta una serie di modifiche alle disposizioni generali che disciplinano l'attività amministrativa (legge 241/1990) con l'obiettivo di ridurre i tempi necessari alla conclusione dei vari procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Certezza dei tempi in caso di

attività consultiva e valutazioni

tecniche

(Legge 69/2009, articolo 8)

Viene ridotto da 45 a 20 giorni il termine entro cui devono essere acquisiti eventuali pareri nell'ambito della fase istruttoria del procedimento amministrativo.

Conferenza di servizi e silenzio

assenso

(Legge 69/2009, articolo 9)

La norma snellisce le procedure relative al funzionamento della Conferenza di Servizi convocata per l'esame degli interessi pubblici coinvolti nell'iter autorizzatorio del progetto. I lavori della Conferenza potranno, infatti, svolgersi anche per via telematica e con la partecipazione, senza diritto di voto, dei soggetti proponenti. Sulla falsariga di quanto già previsto dal progetto "impresa in un giorno" varato con la manovra estiva (DL 112/2008) viene inoltre stabilito che l'avvio di impianti o la prestazione di servizi disciplinati dalla direttiva n. 2006/123/Ce (ex Bolkestein) può essere contestuale alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (Dia). In compenso gli atti del relativo procedimento, eventualmente perfezionati in virtù del principio del silenzio-assenso, potranno essere impugnati innanzi al Tar nei termini di legge.

Tutela degli interessi nei procedimenti

amministrativi di competenza

delle regioni e degli enti

locali

(Legge 69/2009, articolo 10)

Le norme sulla trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa (legge 241/1990) vigenti in ambito statale vengono estese alle amministrazioni regionali e locali nonché alle società con totale o prevalente capitale pubblico.

ALTRE NOVITA'

Banda larga

(Legge 69/2009, articolo 1)

La norma prevede che il Governo definisca un programma di interventi infrastrutturali per agevolare l'adeguamento tecnologico delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private nelle aree svantaggiate del Paese.

Società di consulenza finanziaria

(Legge 69/2009, articolo 2)

A partire dal 1° ottobre 2009 le società di consulenza finanziaria, costituite sotto forma di Spa o di Srl, saranno autorizzate a svolgere attività di consulenza anche in materia di investimenti a patto che siano in possesso di adeguati requisiti patrimoniali e di indipendenza.

Chiarezza dei testi normativi e semplificazione della legislazione

(Legge 69/2009, articoli 3 e 4)

La norma introduce alcune modifiche alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della potestà normativa da parte del Governo (legge 400/1988). L'obiettivo è di perfezionare la chiarezza e il riordino dei testi normativi. Sono integrati i meccanismi che presiedono all'esercizio della delega legislativa conferita al Governo dalle disposizioni «taglia-leggi» (legge 246/2005).

Modifiche alla disciplina dei regolamenti.

Testi unici compilativi

(Legge 69/2009, articolo 5)

Delega il Governo a procedere al riordino delle disposizioni regolamentari vigenti attraverso il varo di testi unici compilativi (Decreti del Presidente della Repubblica) la cui redazione può essere demandata al Consiglio di Stato che a tale scopo potrà anche avvalersi di appositi «pool» di esperti.

Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale nella Pa

(Legge 69/2009, articolo 21)

Pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di diffondere, attraverso il proprio sito istituzionale, i dati relativi alle retribuzioni annuali, nonché ai curricula, indirizzi e-mail e utenze telefoniche adibite a uso professionale dei rispettivi dirigenti.

Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane

(Legge 69/2009, articolo 22)

Le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato vengono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi sinora prodotti al proprio interno.

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

(Legge 69/2009, articolo 32)

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubbliche amministrazioni saranno tenute ad assolvere agli obblighi riguardanti la pubblicità legale di atti, avvisi e documenti destinati ad avere rilevanza pubblica attraverso il proprio sito web. La norma si inserisce nell'ambito del processo di contenimento della spesa statale e di materializzazione dell'attività amministrativa. A partire da quella data, infatti, le pubblicazioni sino a ora effettuate in forma cartacea cesseranno di produrre effetti giuridici. Per quanto riguarda la pubblicazione di atti e provvedimenti relativi a procedure a evidenza pubblica (bandi di concorso e appalti) nonché di bilanci e rendiconti diffusi attraverso la stampa quotidiana la pubblicità legale di tipo tradizionale cesserà di avere qualsiasi rilevanza a partire dal 1° gennaio 2013.

Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti, diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni e sistema pubblico di connettività

(Legge 69/2009, articoli 34, 35 e 36)

La posta elettronica certificata (Pec) diventa lo strumento privilegiato delle relazioni tra gli utenti e le pubbliche amministrazioni per quel che concerne la gestione delle risposte nonché le modalità di lavorazione delle pratiche e dei servizi erogati. Gli enti locali e Regioni potranno, inoltre, assegnare ai cittadini residenti apposite caselle di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti ufficiali. Un apposito regolamento modificherà la disciplina di settore

contenuta nel Dpr 68/2005 anche allo scopo di assicurare l'interoperabilità tra le varie piattaforme con i sistemi di tipo tradizionale.

Abrogazione di disposizioni in materia di controversie per il risarcimento di danni per incidenti stradali

(Legge 69/2009, articolo 53)

Dispone l'abrogazione delle norme (articolo 3 della legge 102/2006) che assoggettavano al rito abbreviato del lavoro le cause per il risarcimento dei danni per morte o lesioni dovute a incidenti stradali.

Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato

(Legge 69/2009, articolo 55)

La possibilità di avvalersi di modalità semplificate per la notifica degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali già prevista per i legali che esercitano in modo autonomo la propria professione viene estesa anche agli avvocati dello Stato.

Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali

(Legge 69/2009, articolo 56)

Snellisce le procedure attinenti le fasi del procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative. Viene poi fissato un limite alla presentazione di nuove domande nei procedimenti pensionistici, su assegni, indennità ovvero in materia di invalidità civile.

Disposizioni in materia di concordato

(Legge 69/2009, articolo 61)

Interviene con alcune modifiche sulla disciplina del concordato fallimentare (Dpr 267/1942). La norma detta, infatti, le procedure applicabili in caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta al fine di accelerarne le fasi di scelta e di conseguente approvazione da parte dei creditori.

Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

(Legge 69/2009, articolo 62)

Integra le disposizioni del codice civile con gli articoli 2668-bis e 2668-ter che fissano in 20 anni la durata dell'efficacia dell'atto di trascrizione della domanda giudiziale, nonché di quelle attinenti il pignoramento degli immobili o il loro sequestro conservativo.

Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato

(Legge 69/2009, articolo 66)

Punta ad agevolare l'accesso alla professione notarile semplificando le relative procedure di ammissione. In materia di partecipazione ai concorsi viene, tra l'altro, prevista la soppressione della preselezione informatica e, sulla falsariga di quanto già previsto per il concorso in magistratura, introdotto il limite massimo di tre bocciature nel caso in cui il candidato sia risultato non idoneo in tre bandi precedenti.